



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA N° 29 /2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

- VISTA:** l'istanza avanzata dagli armatori delle Motobarche trasporto passeggeri del Circondario Marittimo di Gallipoli, assunta a protocollo al n. 5854 in data 05.03.2019, con la quale è stata proposta la riduzione della composizione minima delle tabelle minime di armamento in vigore;
- VISTO:** i Decreti Legislativi 271/99 e 81/08 concernenti la sicurezza dei marittimi sulle navi mercantili;
- VISTA:** la circolare titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 04.01.1994 con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – ha stabilito i criteri per la determinazione della navigazione in “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri – “*zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo; ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.)*”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. 82/02680 in data 17.06.1997 emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale è stato stabilito che il periodo estivo è compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre;
- VISTO:** la Circolare Titolo: Personale Marittimo – Serie: Tabelle d'armamento n°001 emanata dal Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con Dispaccio n°06.04/0100015 in data 20.10.2010;
- VISTO:** il Dispaccio prot. 65339 in data 08.07.2011 emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “unità da traffico in navigazione nelle acque tranquille”;
- VISTO:** il proprio Decreto n° 09/2010 concernente la tabella minima di armamento per le unità da traffico ≤ 25 TSL adibite al trasporto di massimo 80 passeggeri in navigazione speciale: litoranea limitata alle acque tranquille;
- VISTO:** Il foglio protocollo 6724 del 14.03.2019 con cui è stato richiesto alle Organizzazioni Sindacali – Segreterie Territoriali di Lecce – e agli armatori interessati di partecipare alla riunione per la determinazione della tabella di armamento;

- TENUTO CONTO:** delle risultanze della riunione congiunta con le organizzazioni sindacali di categoria e gli Armatori delle unità che effettuano trasporto passeggeri nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli, svoltasi presso la sede di questa Capitaneria di Porto in data 27.03.2019, sulla proposta di modifica della composizione minima delle tabelle minime di armamento in vigore nel Circondario Marittimo di Gallipoli;
- TENUTO CONTO:** della particolare morfologia del litorale compreso nell'ambito della giurisdizione;
- TENUTO CONTO:** che la navigazione in "acque tranquille" è una tipologia di "navigazione speciale", considerata una limitazione della "navigazione litoranea", effettuata ad una distanza dalla costa inferiore a quella prevista dalla "navigazione locale", entro i limiti del Circondario Marittimo e in condizioni meteo marine favorevoli;
- VISTI:** gli artt. 164, 316, 317 e 322 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO:** l'art. 201 del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in mare approvato con D.P.R. n. 435 del 08.11.1991;
- RITENUTO:** necessario dover regolamentare, ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, la composizione minima degli equipaggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri, escluse dal campo di applicazione della summenzionata circolare 001/2010, operanti nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Gallipoli;

ORDINA

Articolo 1

La presente tabella minima di armamento del naviglio mercantile nazionale, redatta ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, si applica alle unità navali inferiori alle 25 T.S.L. che effettuano navigazione "speciale" in **acque tranquille** così come meglio definita nelle premesse.

La tabella minima d'armamento per le unità navali sopra descritte, in mancanza di contratti di lavoro che prevedono tabelle superiori, sono così composte:

- A. Unità abilitate al trasporto di massimo 50 passeggeri:** n. 01 Comandante e n° 01 direttore di macchina. Qualora il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale marittimo di macchina e, quindi, in grado di esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo, potrà essere imbarcato, come secondo membro di equipaggio, **n. 1 mozzo**, come definito dall'articolo 8, comma 2) del DPR 18 aprile 2006 n. 231 – in sostituzione del direttore di macchina a condizione che:
1. L'unità navale sia in possesso di comandi centralizzati o doppi comandi, attestati con apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente Tecnico;
 2. Il Comandante, effettivamente imbarcato, dichiarerà di avere sufficiente visibilità dal punto di comando alla prua, alla poppa e all'eventuale verricello;

- B. **Da 51 a 65 passeggeri** presenti a bordo l'equipaggio sarà composto da: n. 01 Comandante e n° 01 direttore di macchina. Qualora il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale marittimo di macchina e, quindi, in grado di esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo, potrà essere imbarcato, come secondo membro di equipaggio, **n. 1 marinaio** in sostituzione del direttore di macchina a condizione che siano rispettati i suddetti punti 1 e 2 lettera A.
- C. **Unità abilitate al trasporto da 66 a 100 passeggeri:** n. 01 Comandante, n° 1 direttore di macchina e n° 1 mozzo. Qualora il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale marittimo di macchina e, quindi, in grado di esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo, potrà essere imbarcato, in sostituzione del direttore di macchina, **n. 1 marinaio**, a condizione che siano rispettati i suddetti punti 1 e 2 lettera A.

Qualora il caso lo preveda, a bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente alle dotazioni di salvataggio presenti a bordo.

Nel caso in cui l'unità venga armata per viaggi di trasferimento al fine di effettuare lavori o visite senza avere passeggeri a bordo, è consentito, sempreché il comandante sia in possesso dei doppi titoli (coperta e macchina), l'imbarco di n. 1 mozzo in sostituzione del direttore di macchina.

Per le unità superiori alle 25 T.S.L. o che non rientrino nella disciplina di cui al primo comma, le tabelle minime di armamento saranno definite di volta in volta secondo la normativa vigente.

Articolo 2

La presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, abroga e sostituisce il Decreto n° 09/2010 citato in premessa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo d'ufficio, inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze, nonché inserita tra gli atti normativi continuativi della Capitaneria di porto di Gallipoli, consultabili sul sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli".

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, alle sanzioni previste dall'articolo 1221 del Codice della Navigazione.-

Gallipoli, lì 10/04/2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pasquale MAZZA